

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

**1. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE AFAM**

“14-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto il seguente comma 9 – quater”

*“9-quater. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, i posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonché delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, della legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui al comma 4-ter dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono assegnati a una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato negli ultimi dieci anni nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo e secondo periodo. Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca senza alcun punteggio minimo. A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo,*

*dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.”*

**MOTIVAZIONE:** la norma interviene sulle misure di prevenzione degli abusi di cui alla procedura d’infrazione 4231/2014 (non affrontata), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma) e della Corte Costituzionale (187/2016), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e della prima procedura d’infrazione 2124/2010, nell’introdurre il così detto doppio canale di reclutamento dei precari con 36 mesi di servizio. Non reca impatto finanziario perché si basa sul regime autorizzatorio delle assunzioni, anzi potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l’amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione.

***Si introduce l’articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

2. OPZIONE SULLA RICOSTRUZIONE PER INTERO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO

**14-bis**

**All’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103**

**Alla lettera a)** dopo le parole “*confermato in ruolo*”, aggiungere le seguenti “*, a domanda*”.

**Conseguentemente alla lettera b)**, sostituire le parole “*di cui al presente capo*” con le seguenti “*del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024*”.

**MOTIVAZIONE:** la norma interviene nel dare esatte esecuzione alle sentenze 31449 e 31550 del 2019 della Cassazione sul principio di non discriminazione richiesto dalla procedura d’infrazione 4231/2014. La giurisprudenza parte dal presupposto che durante gli anni di precariato, il supplente non abbia un trattamento meno favorevole rispetto al personale di ruolo e pertanto quando chiede la ricostruzione di carriera per intero del servizio pre-ruolo non può optare per la valutazione del servizio più favorevole (180 giorni=un anno) perché questo porterebbe a una discriminazione dei docenti assunti con concorso ordinario senza anni di precariato. In vero, o si introduce una norma che riconosce la parità di trattamento economica e giuridica o si deve rendere opzionabile la scelta come ricordato dalla Cassazione. Non reca impatto finanziario perché si basa su opzione, anzi potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l’amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione. Infine, chiarisce che il novellato legislativo si riferisce alla sola ricostruzione di carriera.

***Si introduce l’articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

### 3. PARITA' DI TRATTAMENTO PERSONE DOCENTE E ATA PRECARIO E DI RUOLO

#### **14-bis**

All'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 sono apportate le seguenti modifiche

il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) il comma 4 è sostituito dal seguente"

*"4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo".*

Conseguentemente al comma 1 della lettera c), è inserito il seguente periodo:

*"Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo".*

**MOTIVAZIONE:** la norma interviene sulle misure relative al principio di non discriminazione di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014 (non affrontato), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nell'introdurre la parità di trattamento giuridica ed economica (scatti di anzianità, permessi, salario accessorio) tra personale precario e di ruolo. Reca risparmi derivanti dal congelamento del contenzioso che vede l'amministrazione soccombente. L'impatto finanziario è rimandato al prossimo rinnovo contrattuale.

#### ***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

### 4. DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO PER RIDURRE ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

#### ***Si introduce l'articolo 14-bis***

#### **14-bis**

"A decorrere dall'a. s. 2024/2025, laddove esaurite le graduatorie ad esaurimento, si procede all'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili comuni e di sostegno dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi.

Al personale inserito in prima fascia per i posti comuni, di sostegno e per le didattiche differenziate e i posti di tipo speciale e negli elenchi aggiuntivi di posto comune e di sostegno di docente di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa

di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia e degli elenchi di posto comune e sostegno aggiuntivi alla prima fascia, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni e di sostegno di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova durante il quale dovranno altresì su posto comune conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione dei 30 e 36 CFU/CFA, attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e su posto di sostegno conseguire la specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione universitari di cui al decreto 10 settembre 2010, n. 249. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

**MOTIVAZIONE:** la norma interviene sulle misure di prevenzione degli abusi di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014 (non affrontata), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma) e della Corte Costituzionale (187/2016), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e della prima procedura d'infrazione 2124/2010, nell'introdurre il così detto doppio canale di reclutamento dei precari con 36 mesi di servizio. Non reca impatto finanziario perché si basa sul regime autorizzatorio delle assunzioni, anzi potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l'amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione. Tale opzione è stata ritenuta idonea recentemente nel confronto tra OO.SS. e MIM come misura idonea e praticabile.

#### ***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

#### **5. RECLUTAMENTO SU ORGANICO DI DIRITTO PER RIDURRE IL PRECARIATO**

14-bis

**All'articolo 14, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 inserire il seguente comma 2-bis**

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "*vacanti e disponibili*" inserire le seguenti "*ovvero senza titolare*"

**MOTIVAZIONE:** la norma ribadisce quanto già presente nella legge 124/1999 e nella legge 333/2001 in merito al conferimento delle supplenze che su posto vacante devono essere assegnate laddove non via titolare e serve per individuare correttamente l'organico di diritto. Non ha impatto finanziario.

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

6. INDENNITA' DI SERVIZIO PERSONALE PRECARIO

**14-bis**

*Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, dopo il superamento di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ovvero senza titolare, è attribuita una indennità a risarcimento del danno subito il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso nella misura e nei limiti dell'articolo 3, del comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, ovvero nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966, n. 604."*

Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con contratto a tempo determinato, dopo il superamento di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ovvero senza titolare, è attribuita una indennità a risarcimento del danno subito il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso nella misura e nei limiti dell'articolo 3, del comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, ovvero nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966, n. 604."

**MOTIVAZIONE:** la norma interviene sulle misure di prevenzione degli abusi di cui alla procedura d'infrazione 4231/2014 (non affrontata), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (*ex plurimis* 22552/16 tra le citate nel Dossier di accompagnamento della norma) e della Corte Costituzionale (187/2016), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e della prima procedura d'infrazione 2124/2010, nell'introdurre il risarcimento da 2,5 a 12 mensilità sotto forma di specifica indennità ai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile. Non reca impatto immediato finanziario perché rimanda alla futura contrattazione e potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l'amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

7. CARTA DOCENTI A SUPPLEMENTI

All'articolo 15, al comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 sostituire le parole "per l'anno 2023" con "a decorrere dall'anno 2023", e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "o comunque senza titolare".

**MOTIVAZIONE:** la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2022 nella causa C-450-21, ribadisce quanto già presente nella legge 124/1999 e nella legge 333/2001 in merito al conferimento delle supplenze che su posto vacante devono essere assegnate laddove

non via titolare e serve per individuare correttamente l'organico di diritto, e all'assegnazione della carta docente. Non ha impatto finanziario.

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

8. CARTA DOCENTI A SUPPLEMENTI

All'articolo 15, al comma 1, **del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103** sostituire le parole "per l'anno 2023" con "a decorrere dall'anno 2023", e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "e fine al termine delle attività didattiche".

**MOTIVAZIONE:** la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2022 nella causa C-450-21, ribadisce come debba essere assegnato anche al personale supplente fino al termine dell'attività didattica, in quanto il bonus è legato all'esercizio della funzione docente. La copertura finanziaria potrebbe essere coperta dal congelamento dell'attuale contenzioso.

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva UE 1999/70 sui contratti a tempo determinato***

9. CARTA DOCENTI A SUPPLEMENTI

All'articolo 15, al comma 1, **del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103** sostituire le parole "per l'anno 2023" con "a decorrere dall'anno 2023", e alla fine del periodo sopprimere le seguenti parole "annuale su posto vacante e disponibile".

**MOTIVAZIONE:** la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2022 nella causa C-450-21, ribadisce come debba essere assegnato anche a tutto il personale supplente, in quanto il bonus è legato all'esercizio della funzione docente. La copertura finanziaria potrebbe essere coperta dal congelamento dell'attuale contenzioso.

***Si introduce l'articolo 14-bis***

***Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori.***

10. SENTENZA CGUE RICERCATORI UNIVERSITARI

Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*“a) Dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Possono essere, altresì, valutati i ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca.”*

**MOTIVAZIONE:** la norma alla luce del novellato normativo che abolisce il ricercatore di tipo a e b, ricercatori che avevano accesso per la Corte di giustizia europea alla chiamata diretta, e che sostituisce l'assegno di ricerca al contratto di ricerca, riprende la Carta europea dei ricercatori recepita dal Governo italiano il 13 dicembre 2005 come principio ma mai attuata nel nostro ordinamento. Secondo tale carta chi ha svolto il dottorato di ricerca e un assegno di ricerca superiori ai sei anni deve essere qualificato come ricercatore al pari della figura nuova del ricercatore a contratto introdotta dal legislatore italiano.